

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI *WHISTLEBLOWING*

1. Contesto normativo

L'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/01, inserito dalla L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e successivamente novellato con la L. 30/11/2017 n. 179, introduce nel nostro ordinamento una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria prestazione, quale misura tesa a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

Whistleblower è quindi il dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire le violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli l'integrità dell'amministrazione di appartenenza, tutelando, di riflesso, l'interesse pubblico collettivo.

Whistleblowing è pertanto la procedura – definita nel presente documento, con il supporto delle linee guida emanate dall'ANAC con determinazione n. 6 del 28.04.2015 – volta a fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative per segnalare gli illeciti nonché le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento, in modo da rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

La presente procedura è destinata al personale della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali Funzioni Delegate e I.Ter., nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle stesse.

2. Finalità della procedura

Lo scopo del presente documento è di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni che rivelino situazioni di corruzione o pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura, è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela, sotto elencate, che gli vengono offerte dalla normativa in essere:

- tutela dell'anonimato;
- sottrazione della segnalazione al diritto d'accesso;
- divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

3. Oggetto della segnalazione

Le condotte illecite oggetto di segnalazione comprendono:

- l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione commessi contro la Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali, disciplinati dal Codice Penale: corruzione per esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del predetto codice;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

- i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* (a titolo meramente esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro...).

Le segnalazioni non riguardano lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con colleghi e superiori gerarchici, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina di competenza dell'Ufficio Personale.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del proprio rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio-ruolo rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Il dipendente posto in comando, distacco o situazioni analoghe può segnalare illeciti accaduti nella propria amministrazione ancorché diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra alla Camera di Commercio di Udine con le modalità previste dalla presente procedura o direttamente all'A.N.A.C..

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nei termini sopra descritti.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate con le modalità previste dalla presente procedura, non verranno prese in considerazione.

4. Strumenti di tutela del dipendente segnalante

I dipendenti che segnalano condotte illecite attraverso il canale formalizzato nella presente procedura sono tenuti esenti da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare (sanzioni e licenziamento) e tutelati in caso di adozione di misure discriminatorie o ritorsive quali demansionamento, trasferimento ingiustificato o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito, ne dà notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione, che, valutatane la fondatezza, la segnala:

- al dirigente di area a cui appartiene l'autore della presunta discriminazione, affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché la necessità di avviare un procedimento disciplinare;
- all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per gli adempimenti di competenza;
- all'ANAC, anche per il tramite delle Organizzazioni sindacali, come previsto dall'art. 54 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/01.

Non sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Non sono considerate meritevoli di tutela e possono comportare responsabilità disciplinare o contrattuale le segnalazioni riportanti informazioni false rese con dolo o colpa grave: la tutela del segnalante viene, infatti, meno nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante

per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la suddetta denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare o contrattuale eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

A partire dal momento della segnalazione, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per quanto concerne l'obbligo del segreto d'ufficio di fatti oggetto di segnalazione, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 3 della L. 179/2017 rubricato "*Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale*".

La segnalazione è sempre sottratta all'accesso previsto dalla L. n. 241/90 (art. 24, comma 1 lett. a).

5. Procedura

Destinatari

Il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, è il Responsabile della prevenzione della corruzione, che rappresenta pertanto il soggetto cui inviare le segnalazioni di illeciti, il quale può avvalersi di un gruppo di lavoro i cui componenti sono scelti con apposito atto organizzativo.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati inviano le segnalazioni stesse direttamente all'ANAC.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti ritenuti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Compilazione/Presentazione della segnalazione

Il segnalante invia la segnalazione compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Procedura segnalazione illeciti) da consegnare direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- in forma cartacea, inserito all'interno di una busta chiusa con la dicitura "riservata personale" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Udine, Via Morpurgo n. 4 – 33100 - UDINE;
- mediante invio elettronico al seguente indirizzo segnalazioni@ud.camcom.it appositamente attivato, inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "RPC: segnalazione illecito". L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e da due suoi delegati, che ne garantiscono la riservatezza.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Alternativamente, il segnalante invia la segnalazione direttamente all'ANAC, all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>, che permette di dialogare in forma anonima direttamente con la predetta Autorità Nazionale Anticorruzione. A maggior tutela dell'identità del segnalante, l'applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo. <http://bsxsptv76s6cjht7.onion/>. Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en>. La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti <https://www.torproject.org/>).

Per ogni ulteriore approfondimento, è possibile consultare la pagina internet: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>.

Istruttoria da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all'atto del ricevimento della segnalazione, fornisce al segnalante riscontro dell'avvenuta ricezione, provvede alla registrazione del documento e alla segretazione dello stesso con sistema di protezione tramite password ed avvia, con le dovute cautele e nel rispetto della massima riservatezza, la procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione, investendo le strutture competenti per lo svolgimento dell'attività necessaria ad accertare i fatti medesimi. Può, in tal senso, effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, adottando le necessarie misure di riservatezza. Nel caso in cui ritenga fondata la segnalazione, il RPCT valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza:

- Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- Autorità giudiziaria;
- Corte dei Conti;
- ANAC;
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. In tali casi, sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/01. Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

La valutazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

All'esito dell'attività svolta, il RPCT compila un report finale dell'indagine, archivia tutta la documentazione pertinente, incluso il report, in modo idoneo ad evitare l'accesso a terzi alle informazioni e ai documenti e infine informa dell'esito il segnalante, con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, provvedendo ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti, tutte le misure necessarie al ripristino della legalità.